CAMERA DEI DEPUTATI N. 3203

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAROCCO, FIORET, ARMANI, BECCARIA, BELCI, BIANCHI FORTUNATO, BONALUMI, BRESSANI, COCCO MARIA, ERMINERO, GALLONI, GIORDANO, LOMBARDI GIOVANNI ENRICO, MARCHETTI, MARTINI MARIA ELETTA, MARZOTTO CAOTORTA, MAZZOLA, MIOTTI CARLI AMALIA, PICCINELLI, PISICCHIO, PISONI, RADI, ROGNONI, RUSSO FERDINANDO, SANTUZ, VECCHIARELLI, ZANINI

Presentata il 12 agosto 1974

Miglioramento della misura dell'assegno di incollocabilità erogato dall'ANMIL

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 19 gennaio 1963, n. 15, recepita dall'articolo 180 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), stabilisce che « l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro è autorizzata a concedere ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilità non superiore a lire 15.000, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni » agli invalidi che, in stato di bisogno e dichiarati incollocabili, non fruiscono del collocamento obbligatorio.

Ai fini dell'erogazione dell'assegno in questione gli interessati debbono provare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nell'elenco degli assistibili dell'ANMIL ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto dell'ANMIL approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

b) riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34 per cento;

c) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro (55 anni per uomini e donne);

d) non applicabilità, nei loro confronti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria, per le limitazioni previste dall'articolo 1 parte seconda, della legge n. 482 del 2 aprile 1968;

e) stato di accertato bisogno.

La misura dell'assegno è da undici anni rimasta invariata, mentre il costo della vita è fortemente aumentato (del 60 per cento per il periodo 1963-1973, mentre per il primo trimestre del corrente anno l'aumento è ancora lievitato) e il livello delle retribuzioni

in tutti i settori di attività economica sensibilmente incrementato per lo stesso periodo (di oltre il doppio per quanto attiene il valore nominale dei salari), tanto da poter affermare che tra il 1963 e il 1973 si è avuto un incremento in termini reali (tra costo della vita e retribuzioni salariali) di circa il doppio, per non calcolare l'incremento del primo trimestre del 1974.

Se si considera, poi, che l'assegno di incollocabilità ha natura sostitutiva dell'assunzione obbligatoria, tanto da essere erogato per tutta la durata presumibile del beneficio di cui opera la sostituzione e che ha anche funzione integrativa della rendita INAIL, appare in tutta evidenza quanto sia inadeguata e addirittura irrisoria l'attuale misura.

Misura che era fino ad oggi corrisposta in maniera diversificata rispetto alle classi di ampiezza del nucleo familiare, essendo di importo pari a 5.000/10.000/15.000 lire mensili, mentre ora è stata unificata a lire 15.000 mensili, con delibera di Comitato centrale dell'ANMIL n. 84 del 16 marzo 1974.

Perché quindi si vuole aumentare l'assegno? *In primis* per adeguarlo al costo della vita, poi per le considerazioni derivanti dallo stesso sistema della rivalutazione triennale per la liquidazione delle rendite INAIL.

Com'è noto la legge 19 gennaio 1963, n. 15, ha introdotto un sistema di automatismo per il quale sono stati apportati notevolissimi miglioramenti alle rendite stesse, basti pensare che per il periodo 1° luglio 1968-30 giugno 1971 si è avuto un incremento medio del 38 per cento.

Le stesse rendite per il triennio 1° luglio 1974-30 giugno 1977 subiranno un ulteriore aumento non inferiore al 42 per cento per il settore industria e al 62 per cento per il settore agricolo.

Quanto sopra è ulteriore motivo perché sia resa più aderente alle mutate esigenze di vita la nuova misura massima dell'assegno di incollocabilità, tanto da ritenere senz'altro proponibile un aumento a lire 50.000, mentre potrebbe essere confermata l'attuale normativa per quanto attiene alle modalità di erogazione.

In considerazione di quanto detto si prospetta la necessità di apportare le seguenti modifiche legislative al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni previste dall'articolo 1, secondo comma, parte seconda della legge n. 482 del 2 aprile 1968, il beneficio dell'assunzione obbligatoria presso enti pubblici e privati datori di lavoro, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro è autorizzata a concedere, ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilità non superiore a lire 50.000, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni.

Le modalità di erogazione di tale assegno sono deliberate dall'Associazione di cui sopra ed approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Per i compiti di cui agli articoli 179 e 180 e per la realizzazione degli altri fini di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 335, si provvede con un'addizionale in misura pari all'1,25 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione dei contributi previsti ai nn. 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, e successive modificazioni ».